

COMUNE DI Santa Maria Capua Vetere (CE)

Via Albana Palazzo Lucarelli
Provincia di Caserta (CE)

Capitolato d'oneri per la copertura del Rischio
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI
(Libro Matricola)

LOTTO 03

DURATA DEL CONTRATTO: Anni 2

EFFETTO: dalle ore 24,00 del 31/12/2018

SCADENZA: alle ore 24,00 del 31/12/2020

FRAZIONAMENTO RATA: Annuale



SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art.1 Definizioni

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Altre assicurazioni
Art.3 Pagamento del premio
Art.4 Modifiche dell'assicurazione
Art.5 Aggravamento del rischio
Art.6 Diminuzione del rischio
Art.7 Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Art.8 Decorrenza e durata del contratto di assicurazione
Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Clausola Broker
Art.11 Coassicurazione e delega
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Foro competente
Art.14 Rinvio alle norme di legge
Art.15 Precisazione

SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art.1 Oggetto dell'assicurazione
Art.2 Estensione territoriale
Art.3 Estensione territoriale
Art.4 Cessazione del rischio
Art.5 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
Art.6 Attestazione dello stato di rischio
Art.7 Sostituzione del certificato e del contrassegno
Art.8 Periodi di osservazione della sinistrosità
Art.9 Formula tariffaria "BONUS/MALUS" (Autovetture ed auto promiscui)
Art.10 Formula tariffaria "BONUS/MALUS" (Ciclomotori e motocicli)
Art.11 Formula tariffaria "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA"
Art.12 Rimborso nei limiti della franchigia
Art.13 Formula tariffaria "FISSA" con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)
Art.14 Denuncia dei sinistri (obblighi del contraente)
Art.15 Procedure di risarcimento diretto (Art. 149 del D.lgs. 07/09/2005 n° 209)
Art.16 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del D.lgs. 07/09/2005 n° 209)
Art.17 Procedura di risarcimento terzo trasportato (art. 141 del D.lgs. 07/09/2005 n° 209)
Art.18 Gestione delle vertenze giudiziali civili e tutela penale
Art.19 Massimali di garanzia
Art.20 Calcolo del premio
Art.21 Determinazione del premio
Art.22 Forma tariffaria dell'assicurazione RCA
Art.23 Mezzi da assicurare
Art.24 Polizza a Libro Matricola e regolazione del premio

SEZIONE 4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

Art.1 Carico e scarico *(limitatamente ai veicoli per trasporto cose)*
Art.2 Ricorso terzi da incendio

- Art.3 RC dei trasportati
 Art.4 Soccorso vittime della strada
 Art.5 Spese di Immatricolazione, spese di assicurazione RCA e Tassa Automobilistica
 Art.6 Rinuncia al diritto di rivalsa
 Art.7 Veicoli per trasporto Handicappati
 Art.8 Esclusioni e delimitazioni

SEZIONE 5 GARANZIE ACCESSORIE

- A) *Garanzie incendio*
 B) *Garanzia furto e rapina*
 C) *Danni da scasso*
 D) *Danni da atti socio-politici (eventi socio-politici)*
 E) *Eventi naturali (eventi atmosferici)*

SEZIONE 6 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

- Art.1 Denuncia dei sinistri
 Art.2 Liquidazione dei danni/Nomina periti/Pagamento dell'indennizzo
 Art.3 Determinazione dell'ammontare del danno
 Art.4 Procedura per la valutazione del danno
 Art.5 Pagamento dell'indennizzo
 Art.6 Recupero delle cose rubate
 Art.7 Recesso in caso di sinistro
 Art.8 Adeguamento delle somme assicurate

SEZIONE 7 ELENCO VEICOLI - SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

- Art.1 Elenco veicoli
 Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
 Art.3 Riparto di coassicurazione
 Art.4 Disposizione finale

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione.
Società:	l'Società assicuratrice nonché le Coassicuratrici.
Broker:	la ENEASS CONSULTING Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Valore commerciale:	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Attestazione dello stato di rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Legge/Codice:	D. Lgs. 209 del 9 settembre 2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private), Titolo X sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
Regolamenti:	i Regolamenti di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Incendio:	è la combustione del veicolo o di sue parti che può autoestendersi o propagarsi; non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
Scoppio:	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.
Furto:	è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé e per altri.
Rapina:	è il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé e per altri.

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o omissioni fatte con dolo o colpa grave la Compagnia esercita il diritto di rivalsa verso il contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopraccitata data.

Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione

della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile entro 60 giorni dalla data della consegna della polizza.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza; il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Compagnia ovvero al Broker.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto di assicurazione

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24.00 della data di decorrenza e cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza, così come riportate nel frontespizio, senza obbligo di disdetta.

Avendo la presente polizza una durata biennale, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9 - Oneri fiscali

Le imposte governative sulle assicurazioni sono a carico del contraente, per la parte di propria competenza, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 10 - Clausola broker

Alla Società ENEASS CONSULTING Srl è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Art. 11 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.



In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento sarà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

La firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione lo rende a ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle condizioni di polizza essa è da intendersi nella forma più favorevole al Contraente.

Art. 13 - Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello del luogo ove risiede il Contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Precisazione

Si conviene tra le Parti che il presente capitolato annulla e sostituisce tutte le condizioni a stampa della Società.

SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre altresì:

- La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- La responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- La responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- relativamente alle macchine agricole, la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
- il traino di emergenza di altri veicoli, di proprietà e/o in uso all'Ente, in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990 del 24.12.1969 e s.m.i., la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, la Società rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.

Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

La Società è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 4 - Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata: (a titolo esemplificativo e non esaustivo per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell'interesse dell'assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo) il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire alla Società, caso per caso, la specifica documentazione richiesta.

Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

Art. 5 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 6 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome (denominazione o ragione sociale) del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per

l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;

- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Legge.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

Art. 7 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto dal Regolamento.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'assicurato deve dare prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. 8 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° PERIODO: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

PERIODI SUCCESSIVI: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 - Formula tariffaria "BONUS/MALUS" (Autovetture ed auto promiscui)

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n.10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n.46 alla Gazzetta ufficiale n.106 del 08.05.1993.

2. All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 della tabella sopra richiamata se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- c) veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria "franchigia fissa ed assoluta".

3. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la richiesta della Società, la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

4. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra richiamata.

5. Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive che la Società è tenuta ad allegare alla presente assicurazione, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto ad apporre una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche se in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella di regole evolutive.

6. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma "bonus/malus" il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.

7. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra richiamata.

8. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus/malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione avvenga,

rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

9. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus/malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del comma 8. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

10. La disposizione di cui al comma 7 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

11. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsato dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

12. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

13. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 la disposizione del comma 5. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus/malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

14. La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

15. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato la Società invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

16. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

17. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della tabella delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

18. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto.

19. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

20. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Art. 10 - Formula tariffaria "BONUS/MALUS" (Ciclomotori e motocicli)

Il contratto è stipulato nella forma "Bonus Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni del premio applicato all'atto della stipulazione, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso del "periodo di osservazione" e che si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati, ai sensi del Provvedimento ISVAP 23 luglio 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.07.1998 (relativamente ai motocicli) e del Provvedimento ISVAP 5 novembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11.11.1998 (relativamente ai ciclomotori).

Assegnazione alla classe d'ingresso

A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a:

1. Motociclo:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

2. Ciclomotore:

- a) veicolo assicurato per la prima volta.

3. Motociclo/Ciclomotore:

- a) veicolo precedentemente assicurato presso altra Impresa, italiana od Estera;
- b) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo;
- c) veicolo precedentemente assicurato presso l'impresa, la cui attestazione di rischio sia scaduta da oltre 1 anno;
- d) veicolo precedentemente assicurato presso la Società, la cui attestazione di rischio sia scaduta da oltre 3 mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato di rischio

Per i casi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio.

Tuttavia in caso di furto del veicolo, se il Contraente chiede alla Società, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto per furto del veicolo, che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto mantenendo la classe di merito maturata.

Qualora il Contraente si sia invece già avvalso della suddetta facoltà ed il veicolo venga successivamente ritrovato, quest'ultimo potrà essere nuovamente assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe d'ingresso.

Regole evolutive della classe di merito

a) **Assenza di sinistri:** se nel periodo di osservazione non vengono effettuati pagamenti e/o non vengono riservati sinistri con danni alla persona, il contratto sarà assegnato a classe di merito inferiore secondo le previsioni della specifica tabella che la Società è tenuta ad allegare alla presente assicurazione.

b) **Presenza di sinistri:** se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona, e/o vengono riaperti sinistri con danni alla persona precedentemente definiti senza seguito, che comportino riserve con danni alla persona, il contratto sarà assegnato a classe di merito superiore secondo le previsioni della specifica tabella che la Società è tenuta ad allegare alla presente assicurazione.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che il Contraente avrebbe avuto il diritto di pagare. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

c) **Restituzione degli importi pagati dalla Società:** se nel "periodo di osservazione" vengono effettuati pagamenti è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti i sinistri considerati ai fini delle regole evolutive nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

Art. 11 - Formula tariffaria "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA"

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia o di quanto pagato nei limiti della stessa.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Art. 12 - Rimborso nei limiti della franchigia

La Società, alla scadenza di ogni semestre, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 13 - Formula tariffaria "FISSA" con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

1. Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose (esclusi i carrelli) per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione vengano pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (quindicipercento).
2. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (venticinquepercento).
3. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
4. Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora, dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
5. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
6. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al comma 2.
7. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
8. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, non si applicano se il contratto si riferisce a:
 - a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
 - c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
9. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente comma 8 lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
10. La Società provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario.
11. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
12. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
13. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

Art. 14 - Denuncia dei sinistri (obblighi del contraente)

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 15 - Procedure di risarcimento diretto (Art. 149 del D.lgs. 07/09/2005 n° 209)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del D.lgs. 07/09/2005 n° 209) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 D.lgs. 07/09/2005 n° 209) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del D.lgs. 07/09/2005 n° 209.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 D.lgs. 07/09/2005 n° 209, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 D.lgs. 07/09/2005 n° 209). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 D.lgs. 07/09/2005 n° 209.

Art. 16 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del D.lgs. 07/09/2005 n° 209)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 15, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17 - Procedura di risarcimento terzo trasportato (art. 141 del D.lgs. 07/09/2005 n° 209)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del D.lgs. 07/09/2005 n° 209.

Art. 18 - Gestione delle vertenze giudiziali civili e tutela penale

La Società assume, a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia, per l'attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art. 1917 del Codice Civile in quanto inderogabili ai sensi dell'art. 1932 dello stesso Codice.

Art. 19 - Massimali di garanzia

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, per singolo veicolo, fino alla concorrenza dei sottoindicati massimali:

€ 12.000.000,00 unico per anno o per ogni sinistro.

Art. 20 - Calcolo del premio

La Società assicuratrice emetterà un unico contratto nella forma del Libro Matricola.



È acconsentito con debita motivazione tecnica l'emissione di singoli contratti per i vari mezzi, in tal caso ciascun contratto farà riferimento a tutte le condizioni del presente capitolato di polizza (ove applicabili).

Art. 21 - Determinazione del premio

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente art. 22.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.

Il premio annuo lordo offerto è determinato in base all'allegato **ELENCO VEICOLI** da assicurare.

Successivamente all'avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a consegnare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente alla data di aggiudicazione.

Art. 22 - Forma tariffaria dell'assicurazione RCA

- **TARIFFA BONUS/MALUS** per autovetture, auto promiscui, ciclomotori e motocicli;
- **TARIFFA FISSA** con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'allegato **ELENCO VEICOLI**.

Art. 23 - Mezzi da assicurare

Come da elenco veicoli. Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intende operante la garanzia RCA nonché tutte le garanzie accessorie/aggiuntive, di seguito riportate e sempre operanti.

Riferito al predetto elenco, qualora nelle colonne "Valore incendio e furto" sia segnalato il valore del veicolo, le specifiche garanzie contrassegnate devono intendersi richieste ed attivate; pertanto la Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di offerta.

Quando è presente la garanzia incendio e/o incendio/furto devono intendersi automaticamente comprese le garanzie relative agli eventi socio politici e naturali, e qualora sia presente la garanzia furto si devono intendere automaticamente comprese le garanzie danni da scasso.

Art. 24 - Polizza a Libro Matricola e regolazione del premio

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso contraente. A richiesta del Contraente, la Società è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo quanto disposto dall'art. 3 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Le esclusioni di veicoli inclusi nel libro matricola, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli inclusi e sottraendo i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli esclusi.

La differenza di premio risultante dalla regolazione, maggiorata delle imposte, dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla ricezione dell'atto di regolazione del Contraente.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo di un regolamento di gestione anche realizzato a mezzo di forme *on line*.

SEZIONE 4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(sempre operanti)

(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sezione Scoperti e Franchigie)

Art. 1 - Carico e scarico (limitatamente ai veicoli per trasporto cose)

La Società assicura la responsabilità del Contraente e (se persona diversa) del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Art. 2 - Ricorso terzi da incendio

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali).

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 3 - RC dei trasportati

LA Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

Art. 4 - Soccorso vittime della strada

LA Società rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

Art. 5 - Spese di Immatricolazione, spese di assicurazione RCA e Tassa Automobilistica

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di Euro 500,00 (millecinquecento/00) delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- b) l'importo pari a 1/360 ° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- c) l'importo pari a 1/360 ° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 6 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'ente o società proprietari e/o locatari del veicolo assicurato;
 - a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
 - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta del



rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:

a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 7 - Veicoli per trasporto Handicappati

La garanzia copre la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

Art. 8 - Esclusioni e delimitazioni

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso.

SEZIONE 5

GARANZIE ACCESSORIE

(Garanzie valide solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)

(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sezione Scoperti e Franchigie)

A) Garanzie incendio

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- incendio
- incendio doloso
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

B) Garanzia furto e rapina

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina tentata o consumata.

È previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre l'indennizzo dei danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina e l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto di circolazione o navigazione successiva al furto od alla rapina stessi. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

C) Danni da scasso

La Società indennizza i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal mezzo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina, compresi quelli di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto. La garanzia è estesa ai danni riportati alle parti interne del mezzo veicolo. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Si precisa che unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

D) Danni da atti socio-politici (eventi socio-politici)

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- tumulti popolari;
- scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia vistata dall'Autorità stessa.

E) Eventi naturali (eventi atmosferici)

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali (sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini rimasti aperti);
- tempeste e turbine di vento, cicloni, tifoni;
- inondazioni, allagamento, alluvioni e mareggiate;
- grandine;
- frane, cedimento e smottamenti del terreno, caduta di neve;
- esplosioni naturali;
- caduta di sassi o alberi, caduta di aerei o missili o parti di essi, collisione con animali selvatici.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

SEZIONE 6

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Art. 1 - Denuncia dei sinistri

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno e consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'Società la copia della denuncia del danno subito vistata dall'Autorità.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

La Società si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso la Società intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente e/o Assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al veicolo o al natante.

Art. 2 - Liquidazione dei danni/Nomina periti/Pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.



Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, la Società risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà alla Società stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

Art. 3 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato. In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso. Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Art. 4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

Art. 6 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia dato luogo a pagamento, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a novanta giorni. Tale articolo non riguarda la garanzia R.C.A..

Art. 8 - Adeguamento delle somme assicurate

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, la Società adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, la Società determinerà il nuovo premio. L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

SEZIONE 7

ELENCO VEICOLI - SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 1 - Elenco veicoli

Il parco automezzi dell'Ente è aggiornato al 30/08/2018; lo stesso potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto. Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata al 30/08/2018.

Nel caso in cui alla data di effetto risultino delle sostituzioni e/o delle inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

N°	Modello	Tipo Veicolo	Targa	Anno Immatricolazione	Ufficio Assegnazione	Valore Incendio e Furto €
01	Carrello Ellebi	Rimorchio	AA11588	06/12/1996	LL.PP. Manutenzione	
02	Roulorte Cucina	Rimorchio	AB04728	17/11/1998	Protezione civile	
03	Carrello	Rimorchio	AC22702	02/10/2002	Protezione civile	
04	Fiat Fiorino	Autocarro	AC360HP	24/05/1996	LL.PP. Manutenzione	
05	Skoda Pik Up	Autocarro	AC493HX	24/06/1996	Protezione civile	
06	Autocarro Citroen	Autovettura	AC852H N	30/04/1996	LL.PP. Manutenzione	
07	Autocarro Citroen	Autovettura	AC853H N	20/04/1996	LL.PP. Manutenzione	
08	Autocarro	Autocarro	AW213N Z	15/04/1998	Ufficio Affissioni	



09	Mitsubishi	Autoveicolo	AW488PX	16/12/1998	Protezione civile	
10	Skoda	Autovettura	BG478DA	29/12/1999	LL.PP. Manutenzione	
11	Ambulanza Opel Movano	Autoveicolo	CD951BX	05/11/2002	Protezione civile	
12	Fiat Panda	Autovettura	CE573926		LL.PP. Manutenzione	
13	Fiat Scudo	Autocarro	CL785MC	29/04/2004	Polizia Municipale	
14	Ford Transit	Autoveicolo	CW301VZ	30/06/2005	Protezione civile	
15	Alfa Romeo 159	Autovettura	DJ418 TS	26/10/2007	Polizia Municipale	
16	Fiat Punto	Autovettura	DJ172VA	11/01/2008	Polizia Municipale	3.000,00
17	Bucher BU	Autoveicolo	DK926HX	05/11/2007	Protezione civile	
18	Scooter People Kymco	Motociclo	DP86951	01/02/2010	Polizia Municipale	1.700,00
19	Scooter People Kymco	Motociclo	DP86952	01/02/2010	Polizia Municipale	1.700,00
20	Scooter People Kymco	Motociclo	DP87161	22/02/2010	Polizia Municipale	1.700,00
21	Scooter People Kymco	Motociclo	DP87162	22/02/2010	Polizia Municipale	1.700,00
22	Fiat Panda	Autovettura	EB671GJ	15/03/2010	Polizia Municipale	3.500,00
23	Fiat Panda	Autovettura	EB672GJ	15/03/2010	Polizia Municipale	3.500,00
24	Dacia Dokker	Autovettura	EZ994TP	19/05/2015	LL.PP. Manutenzione	11.700,00
25	Renault Master	Autoveicolo	FC110NL	17/07/2002	Protezione civile	
26	Fiat 500	Autocarro	FL729TC	31/08/2017	Polizia Municipale	12.500,00
27	Moto XL700V Honda	Motociclo	YA00104	03/07/2009	Polizia Municipale	5.000,00
28	Moto XL700V Honda	Motociclo	YA00105	03/07/2009	Polizia Municipale	5.000,00
29	Land Rover Defender 90	Autovettura	ZA462MR	11/10/2002	Protezione civile	

Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Carico e scarico (Art. 1 Sez. 4)	€ 1.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi da incendio (Art. 2 Sez. 4)	€ 300.000,00 per sinistro	Nessuno
Soccorso Vittime della strada (Art. 2 Sez. 4)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Incendio (Lettera A Sez. 5)	La somma assicurata	Nessuno
Furto e rapina (Lettera B Sez. 5)	La somma assicurata	Scoperto 20% del danno
Danni da scasso (Lettera C Sez. 5)	La somma assicurata per la garanzia furto	Scoperto 20% del danno
Eventi sociopolitici (Lettera D Sez. 5)	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Eventi atmosferici (Lettera E Sez. 5)	La somma assicurata	Scoperto 20% con il minimo di € 500,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Indicare separatamente i tassi relativi a:

Garanzia	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
RCA	‰	€
GARANZIE ACCESSORIE (Sez. 5)	‰	€

PREMIO ANNUO COMPLESSIVO		
Premio Imponibile	Imposte	Premio Lordo
€	€	€

Art. 3 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 4 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA/LE SOCIETÀ